



ALLEGATO A

**PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELL'ASSOCIAZIONE
TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO**

ART. 1

Finalità, ambito di applicazione e rinvii esterni

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra Tecnostruttura e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei, l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
2. Il presente Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto stipulato dalla stazione appaltante. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure sopra e sotto soglia comunitaria. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere d'invito.
3. Fermo quanto espressamente previsto dal presente Patto di integrità, Tecnostruttura, gli operatori economici e tutti gli altri soggetti qui menzionati si impegnano a porre in essere, con la dovuta diligenza, ogni azione di competenza per la corretta esecuzione dei contratti affidati dalla stazione appaltante e ad astenersi, in ogni caso, dallo svolgimento di attività nei casi in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
5. Per quanto non disciplinato dal presente Patto di integrità si rinvia al Codice di comportamento ed al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di Tecnostruttura, al cui rispetto sono tenuti, per quanto ivi previsto, i destinatari del medesimo Patto di integrità.

ART. 2

Obblighi degli operatori economici

1. Per partecipare a qualsiasi procedura di affidamento, l'operatore economico:
 - a) Dichiarerà di non aver fatto ricorso e si obbliga a non incorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o all'esecuzione del contratto.
 - b) Dichiarerà di non aver influenzato, e si impegna a non influenzare, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, da parte della stazione appaltante.
 - c) Dichiarerà di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno e si impegna a non corrispondere, né promettere di corrispondere, ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o l'esecuzione del contratto.
 - c) Assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso e di non avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente. Dichiarerà altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

d) Si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Tecnostruttura, nonché alle Autorità competenti, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti di Tecnostruttura stessa.

e) Si obbliga a informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e i dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

f) Si obbliga altresì a inserire nei contratti di subappalto e subfornitura l'accettazione espressa del presente Patto di integrità da parte di subappaltatori e subfornitori.

g) Assicura di collaborare con le Autorità competenti, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

ART.3

Obblighi della stazione appaltante

1. La stazione appaltante per il tramite dei propri dipendenti e rappresentanti:

a) Si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente.

b) Si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico.

c) Si obbliga a non richiedere, non accettare e non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta esecuzione del contratto.

d) Si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Tecnostruttura qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla stessa Tecnostruttura.

e) Si impegna a segnalare al proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Tecnostruttura qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla stessa Tecnostruttura.

f) Si impegna, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

g) Si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi con la quale ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, dei coniugi o dei conviventi, nonché interessi di:

i) Persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;

ii) Soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

iii) Soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

iv). Enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza.

ART.4

Violazione del Patto di integrità

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare l'applicazione delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa e senza alcun pregiudizio di ulteriori specifiche previsioni normative o contrattuali:

a) L'esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione a seconda della fase in cui si trova la procedura;

b) La risoluzione di diritto del contratto, ove già stipulato;

c) L'escussione delle garanzie provvisorie ove non si sia ancora provveduto alla stipula del contratto o delle garanzie definitive ove sia già stato stipulato il contratto;

d) L'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi e 3 anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione;

e) La segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, oltre che alle Autorità competenti per legge.

2. La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno subito e di applicare penali contrattuali eventualmente previste.

3. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto di integrità avviene con garanzia di adeguato contraddittorio, nonché nel rispetto, in concreto, dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

4. L'eventuale recidiva nella violazione delle disposizioni di cui al citato articolo 2 determina l'inasprimento della sanzione.

5. Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante si obbliga ad attivare i relativi procedimenti disciplinari.

ART.5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

2. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità applicati da Tecnostruttura.

Roma, __/__/__

L'OPERATORE ECONOMICO

LA STAZIONE APPALTANTE